

Avv. Arturo Salerni
Viale Carso n. 23
00195 Roma
Tel. 06 3722328 - fax 06 3723198
e mail avv.arturosalerni@studiocarso23.it
pec arturosalerni@ordineavvocatiroma.org

Avv. Carlo Guglielmi
Via Germanico n.172
00192 Roma
Tel. 06. 373.52.477 Fax. 06.37.51.46.08
e mail panicieguglielmi@gmail.com
pec: carloguglielmi@ordineavvocatiroma.org

All' Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni
in persona del Presidente a mezzo pec protocollo@pec.aranagenzia.it

nonché al Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione
a mezzo pec protocollo_dfp@mailbox.governo.it

e alle OO.SS.

Fp CGIL posta@fpcgil.it

CISL FP fp@cisl.it

UIL PA uilpa@uilpa.it

CONFSAL – UNSA info@confsal.it

Oggetto – Ipotesi di c.c.n.l. personale Comparto Funzioni Centrali 2016-2018 – art. 7

La presente per espresso incarico delle nostre assistite Daniela Mencarelli, nella sua qualità di Legale Rappresentante Nazionale dell'organizzazione sindacale Unione Sindacale di Base Pubblico Impiego, e Paola Palmieri, Legale Rappresentante Nazionale della confederazione sindacale Unione Sindacale di Base, che unitamente sottoscrivono.

In data 23 dicembre 2017 – all'esito di una lunga trattativa a cui anche le organizzazioni da noi rappresentate hanno attivamente partecipato - è stata siglata una ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali per il triennio 2016-2018, a cui la Unione Sindacale di Base non ha ritenuto di poter aderire per i motivi già allora espressi ed a cui si rinvia.

Tale ipotesi pertanto è stata inviata al vaglio della Corte dei Conti per le doverose verifiche di compatibilità economica e dovrà quindi essere sottoscritta nella sua definitiva e vincolante stesura.

Detta ipotesi, per poter essere validamente firmata, deve necessariamente essere corretta per quanto attiene le previsioni relative alla contrattazione integrativa essendo la relativa clausola del tutto nulla in quanto contrastante con norme imperative di rango costituzionale.

Al riguardo va fatto presente che l'articolo 40, comma 3 bis, del Testo Unico del Pubblico Impiego prevede che al contrattazione integrativa “*si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni*”. Prevede lo stesso articolo 40, al comma 3, che la contrattazione integrativa avvenga “*in coerenza con il settore privato*”.

L'ipotesi di accordo conseguentemente dedica un articolo (il 7) a disciplinare la “*contrattazione collettiva integrativa: soggetto, livelli e materie*”, prevedendo che “*i soggetti titolari della contrattazione integrativa di sede territoriale o di sede unica*” sono i soli “*i rappresentanti sindacali di categoria firmatari del presente CCNL*”.

Ebbene tale testo, sebbene sostanzialmente identico a quello delle precedenti stesure, appare illegittimo. In esso non si tiene conto del fatto (presumibilmente per errore materiale) che sulla materia è intervenuta la Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 231/13. In tale pronuncia la Consulta ha affermato che escludere le Organizzazioni sindacali le quali - dotate della richiesta rappresentatività - abbiano partecipato al tavolo delle trattative per il solo fatto di non aver esse condiviso il testo contrattuale proposto dalla controparte conduce a tre contemporanei esiti di anticostituzionalità. E con sentenza additiva la Corte ha posto quale ulteriore principio cardine del nostro ordinamento la “*illegittimità costituzionale*” dell'esclusione dalle prerogative sindacali di tutte quelle O.O.S.S. che “*pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, **abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori***”. Ed infatti la Consulta afferma come l'esclusione di “*un soggetto maggiormente rappresentativo a livello aziendale o comunque significativamente rappresentativo*” per il solo fatto di non aver esso firmato il contratto collettivo nazionale “*viene inevitabilmente in collisione con i precetti di cui agli artt. 2, 3 e 39 Cost.*” in quanto

- dall'art. 3 è vietata ogni “*disparità di trattamento che è suscettibile di ingenerare tra sindacati*” (ugualmente sufficientemente rappresentativi a livello aziendale),
- dall'art. 2 è vietato ogni “*privilegio*” o “*discriminazione*” sulla base “*non già del rapporto con i lavoratori bensì del rapporto con l'azienda*”,
- dall'art. 39 è vietato ogni pattuizione tesa a “*condiziona(re) il beneficio esclusivamente ad un atteggiamento consonante con l'impresa*” traducendosi ciò “*per*

